



TRIBUNALE DI FOGGIA
UFFICIO GIP

N. _____ N.R. _____ N. 9953/01 G.I.P.
All'UFFICIO UNICO NOTIFICHE CORTE APP./TRIB. Foggia - Sez. Distrettuale S. Severo
AI COMANDO CARABINIERI/COMMISSARIATO P.S. _____
Alla DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE _____

Pregasi provvedere alla urgente notifica dell'unito atto (entro il SUBITO) a:

-Pubblico Ministero presso Tribunale Foggia

-Imputati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

-Parti Offese:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

-Difensori:

- 1) Avv. Carlo Sammarelli soprascritto
- 2) _____
- 3) Monceti Anna Giovanna utro
- 4) _____
- 5) ex fam. datare del 28/09/50,
- 6) _____
- 7) _____
- 8) Via T. Solis, 4. San Severo
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____
- 12) _____
- 13) _____
- 14) _____
- 15) _____
- 16) _____

Foggia, 23/10/01



Il Cancelliere B3
(Dott. A. Carrozzino)



TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
proc. n. 9953/2001 R.G.I.P.

Il Giudice, dr. Antonietta Di Taranto,

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento suindicato, instaurato a seguito di una denuncia presentata da Giovannantonio Macchiarola, per il reato di abuso d'ufficio (richiesta pervenuta presso la Cancelleria di questo Ufficio, corredata dalle notifiche necessarie alla persona offesa, in data 18 ottobre 2001);

letti gli atti e vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata tempestivamente dalla persona offesa il 27 settembre 2001;

premesse che l'art. 409 c.p.p. impone alla persona offesa di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova e che, come ha statuito la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che questo Giudice condivide, tali indicazioni devono possedere i requisiti della pertinenza e della rilevanza, cioè essere inerenti alla notizia di reato ed avere incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nelle indagini preliminari (cfr. sul punto, Cass., SS.UU. sent. n. 2 del 15 marzo 1996 e Cass., sez. V, ord. n. 53 del 25 febbraio 1999), nel senso che 'non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio ed a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 secondo comma cod. proc. pen, la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto fra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. e a determinarne il rigetto' (così testualmente, Cass., sez. VI, sent. n. 3663 del 7 gennaio 1999);

considerato che il fondamento dell'archiviazione richiesta dal P.M. in ordine al delitto di abuso di ufficio per il quale si procedeva è l'inesistenza nella condotta denunciata (quella di aver spostato due dei tre personal computer di cui era dotato l'ufficio del denunciante in altro ufficio del Comune di San Severo) del requisito della contrarietà ad una norma di legge o di regolamento;

rivelato che invece nell'atto di opposizione, tempestivamente presentato, si contesta sostanzialmente la mancata riunione del presente procedimento a quello sorto per effetto di una denuncia successiva sporta dal Macchiarola in ordine ad un illegale provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio emesso il 6 giugno 2001 che dovrebbe valere ad evidenziare il dolo diretto della fattispecie di cui all'art. 323 c.p.;

ritenuto pertanto che l'opposizione non contiene alcuna indicazione di indagini nuove idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M., e dunque deve essere dichiarata inammissibile;

rilevato che le considerazioni del P.M. appaiono assolutamente condivisibili, poiché «a seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 c.p., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di "violazione di norma di legge o di regolamento"... . Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o di astensione...» (cfr. Cass., sez. VI, sent. n. 1163 del 29 gennaio 1998);

rilevato infine che l'estrazione di cui il denunciante si duole dei dati, a carattere personale, da lui immessi nei computer dell'ufficio, sarebbe conseguenza diretta dell'illecito utilizzo da parte sua delle apparecchiature di cui l'ufficio era dotato, utilizzo per il quale è ipotizzabile il reato di peculato d'uso (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 788/2000 in ordine all'utilizzo di apparecchio telefax per finalità personali);

P.T.M.

Letti gli artt. 408-410, II c., c.p.p..


Dichiara inammissibile l'opposizione proposta in data 27 settembre 2001 nell'interesse di Giovannantonio Macchiarola;

Dispone l'archiviazione del procedimento suindicato ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede, anche per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Giovannantonio Macchiarola per il delitto di cui all'art. 314, secondo comma, c.p.;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza, inclusa la notificazione del presente provvedimento all'opponente.

Foggia, 22 ottobre 2001.

il Giudice




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 23.10.2001
Il Cancelliere B3
(Dott. A. Carozzino)



È COPIA CONFORME

Foggia 23/10/01
Il Cancelliere B3
(Dott. A. Carozzino)



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

Richiesto, come in atti, io sottoscritto ho notificato copia del
presente a An. C. Tanorelli
nel luogo dell'abitazione consegnata a mani dello sign. Nardo
Notare addeetto all'ufficio
Spese, talora
San Severo, il **25 OTT. 2001**

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO
UFFICIALE D'UFFICIO
dot. RAUZZO ANGIARDI

